



N. 35
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

.....

OGGETTO: GESTIONE DEL CANILE COMUNALE: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE – ANNO 2018

L'anno **Duemiladiciotto** questo giorno **diciassette** del mese di **febbraio** alle ore **11,00** convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

- SONO PRESENTI I SIGNORI:

- ROCCHETTA	IVANO	SINDACO
- FREPPOLI	GIUSEPPE	ASSESSORE COMUNALE
- INZANI	GIULIA	ASSESSORE ESTERNO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:

- DOVANI	GIUSEPPE	VICE-SINDACO
- MATERA	EMANUELA	ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Segretario Comunale, **Dr. De Feo Giovanni**;

Il sig ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di **SINDACO**, assume la Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n. 55 del 15.09.1995, esecutiva, veniva deciso di richiedere la concessione di area demaniale e dei relativi fabbricati, posti in sponda sinistra del torrente Arda, nei pressi di strada comunale, da destinare a canile comunale;
- la Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa – con determinazione dirigenziale n. 5.946 del 28.04.2006, procedeva a rilasciare al Comune di Castell'Arquato, l'area demaniale in loc. Fornace Verani, in sponda sinistra del torrente Arda, con fabbricati, da destinare a canile comunale;

Dato atto che, a tutt'oggi, il canile comunale risulta in attività ed ospita mediamente 75-80 cani conferiti anche da altri Comuni del piacentino (*Comuni di: Besenzone – Cadeo – Carpaneto Piacentino - Lugagnano Val d'Arda – Morfasso – Ponte dell' Olio – Vernasca*), appositamente convenzionati con il Comune di Castell'Arquato per il conferimento di cani randagi presso la struttura;

Richiamata, da ultimo, la deliberazione G.C. n. 183 del 21.12.2016, modificata con deliberazione G.C. n. 32 del 22.02.2017, esecutiva, con la quale si procedeva ad approvare una convenzione, tra il Comune di Castell'Arquato e l'Associazione "Asilo del Cane" per la gestione del canile comunale relativamente al periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017;

Considerato che l'Associazione "Asilo del Cane" ha manifestato l'interesse al proseguo della gestione della struttura anche per l'anno 2018;

- che la predetta Associazione ha gestito il canile comunale con piena soddisfazione da parte dell'Amministrazione;
- che a livello locale non si riscontrano altre Associazioni interessate alla predetta gestione;

Valutata pertanto l'opportunità di procedere alla stipula di una convenzione diretta con l'Associazione "Asilo del Cane" relativamente all'anno 2018, anche nella considerazione che il corrispettivo massimo erogabile da parte del Comune all'Associazione, quantificato in **Euro 68.000,00**, è da considerarsi al lordo delle erogazioni di circa Euro 45.000,00, che i Comuni convenzionati corrispondono al Comune di Castell'Arquato per l'utilizzo della struttura;

Richiamata la Legge Regionale (Emilia Romagna) n. 34 del 9 dicembre 2002 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di Promozione sociale", ed in particolare:

- l'art. 12, comma 1: "*La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui alla presente legge per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi di cui all'art. 2*"

- l'art. 13, comma 2: "Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'art. 12, comma 1, possono stipulare **convenzioni dirette** con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse".

Verificato altresì che l'Associazione Asilo del cane:

- è iscritta, dal febbraio 2006, nel registro provinciale delle **Associazioni di promozione sociale**;

- che, ai sensi dell'art. 2 della suddetta L.R. 34/2002, trattasi di associazione di natura privatistica, costituita per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi;

- gli importi erogati dal Comune, relativi a detto servizio, avente connotazione di pubblica attività a carattere sociale, non rientrante tra i servizi a rilevanza economica, risultano esclusivamente connessi ad un mero **rimborso spese** per i costi sostenuti dall'Associazione medesima;

Visto lo schema di convenzione all'uopo predisposto dagli uffici comunali;

Visto il vigente regolamento per la gestione del canile comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e la copertura finanziaria;

Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2 . Di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Castell'Arquato e l'Associazione di promozione sociale "ASILO DEL CANE" per la gestione del canile comunale, relativamente all'anno 2018, che, composto da n. 10 articoli si **allega** al presente atto parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che il corrispettivo massimo erogabile da parte del Comune all'Associazione, quantificato in **Euro 68.000,00**, è da considerarsi al lordo delle erogazioni di circa Euro 45.000,00, che i Comuni convenzionati corrispondono al Comune di Castell'Arquato per l'utilizzo della struttura;

4. Di dare mandato al Responsabile del servizio Economico Finanziario per l'adozione di tutti gli atti necessari volti a dare attuazione al presente provvedimento.

Con separata votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

OGGETTO: GESTIONE DEL CANILE COMUNALE: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE – ANNO 2018

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

.....
.....

IL FUNZIONARIO

M. AMPOLLINI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

.....
.....

IL FUNZIONARIO

M. AMPOLLINI

**COMUNE DI CASTELL'ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA**

Deliberazione G.C. n. 35 del 17.02.2018

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DE FEO GIOVANNI

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO**
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **22.2.2018**.

- Si dà atto che dell'adozione della presente deliberazione viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione:

() ai Capogruppo Consiliari - Prot. n.;

() al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n.;

Addi

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)

Addi,

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -



COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

Provincia di Piacenza

.....

CONVENZIONE

TRA

IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

E

L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ASILO DEL CANE"

PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE

L'anno, addì del mese di, in, presso la
Residenza municipale del Comune di Castell'Arquato;

fra

il Comune di Castell'Arquato - C. F. 00230250334 - rappresentato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, **dr. Massimo Ampollini**, nato a Fiorenzuola d'Arda il 20.10.1964, che agisce e si vincola in nome per conto e nell'interesse del Comune di Castell'Arquato

e

l'Associazione di Promozione Sociale "ASILO DEL CANE" - C.F 90010970334 con sede legale in Castell'Arquato - Via Marconi, n. 4 iscritta nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale della Provincia di Piacenza, in questo atto rappresentata dalla Sig. ra **Daniela Soleggiato**, nata a Fiorenzuola d'Arda il 01.07.1960, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa;

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n. 55 del 15.09.1995, esecutiva, il Comune di Castell'Arquato richiedeva la concessione di un'area demaniale con relativi fabbricati, posti in sponda sinistra del torrente Arda, nei pressi di strada comunale, da destinare a canile comunale;

- la Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa – con determinazione dirigenziale n. 5.946 del 28.04.2006, procedeva a rilasciare al Comune di Castell'Arquato, l'area demaniale in loc. Fornace Verani, in sponda sinistra del torrente Arda, con annessi fabbricati da destinare a canile comunale;

- a tutt'oggi, il canile comunale risulta in attività ed ospita mediamente 75-80 cani;
- che la gestione della suddetta struttura è stata, nel tempo, esercitata da Associazioni di volontariato e/o da Associazioni di promozione sociale esistenti sul territorio;
- la Legge Regionale (Emilia Romagna) n. 34 del 9 dicembre 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di Promozione sociale", all'art. 12, comma 1, ha previsto che: “*La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui alla presente legge per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi di cui all'art. 2*”;
- l'art. 13, comma 2 della sopraccitata Legge Regionale, indica che “*qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'art. 12, comma 1, possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse*”;
- l'Associazione Asilo del cane è iscritta, dal febbraio 2006, nel registro provinciale delle Associazioni di promozione sociale;
- trattasi di associazione di natura privatistica, costituita per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi;
- la suddetta associazione ha gestito, negli anni passati, il canile comunale con piena soddisfazione da parte dell'Amministrazione;
- gli importi erogati dal Comune, relativi a detto servizio, avente connotazione di pubblica attività a carattere sociale, non rientrante tra i servizi a rilevanza economica, risultano esclusivamente connessi ad un mero **rimborso spese per i costi sostenuti dall'Associazione medesima**;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto della Convenzione

Il Comune di Castell'Arquato, di seguito semplicemente **Comune**, al fine di gestire al meglio la struttura destinata a canile comunale, **assegna** all'Associazione di Promozione Sociale “ASILO DEL CANE”, di seguito semplicemente **Associazione**, la gestione del canile comunale denominato “rifugio del cane”.

Art. 2 - Finalità

Lo scopo della suddetta convenzione è quello di garantire, nel migliore dei modi, l'accoglienza ed il ricovero dei cani randagi, abbandonati o comunque senza proprietario (anche a seguito di rinuncia della proprietà), garantendo loro la custodia, le cure ed il sostentamento.

Art. 3 - Impegni dell'Associazione

Il Gestore della struttura deve provvedere:

- alla cura e alla custodia degli ospiti;
- alla piccola manutenzione ordinaria;
- all'approvvigionamento e alla distribuzione del cibo;
- al mantenimento dell'ordine e della pulizia della struttura;
- all'attivazione di un servizio veterinario allo scopo di sottoporre alle cure necessarie gli ospiti della struttura;
- alla sterilizzazione dei cani di sesso femminile;
- all'approvvigionamento dei medicinali;
- alla sottoposizione di ogni ospite alle vaccinazioni, all'inserimento di microchips e alla registrazione all'anagrafe canina comunale;
- a favorire il più possibile l'adozione in famiglia adeguata;
- alla stipula di idonea assicurazione nei confronti del personale operante presso la struttura;
- alla predisposizione di report mensile relativo alla presenza degli ospiti presso la struttura e all'adozione degli stessi.
- allo smaltimento delle carcasse animali;

Art. 4 - Requisiti dei volontari

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività in oggetto.

Art. 5 Assicurazione dei volontari

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Art. 6 - Impegni del Comune

Competono al Comune di Castell'Arquato:

- la manutenzione straordinaria della struttura;
- il pagamento delle utenze;
- il pagamento del canone annuo per concessione dell'area demaniale;

Il Comune si impegna altresì:

a - a garantire la collaborazione, presso la struttura, degli operatori AUSER i quali svolgeranno attività compatibili a quanto indicato nella convenzione AUSER in essere;

b - a rimborsare all'Associazione, a titolo di contributo corrispettivo e nella misura massima complessiva di **Euro 68.000** (sessantottomila/00), le spese che essa sostiene – in nome e per proprio conto – per:

- a) copertura assicurativa dei volontari, di cui al precedente articolo 5;
- b) acquisto di strumentazioni e mezzi specificamente inerenti;
- c) acquisto di materiale di consumo specificamente inerente;
- d) spese vive dei volontari, ivi inclusi i rimborsi chilometrici per l'uso dell'auto privata;
- e) spese inerenti gli operatori remunerati specificamente afferenti;
- f) spese di gestione della sede specificamente afferenti per quanto attiene alle attività di organizzazione, coordinamento e controllo dei volontari impiegati;
- g) spese amministrative specificamente afferenti;
- h) quota parte delle spese generali di funzionamento, come da bilanci annuali approvati;

Compatibilmente ai vincoli imposti dalla normativa contabile:

1 - ogni mese, su presentazione di apposita nota riepilogativa, attestata e firmata dal legale rappresentante dell'Associazione, il Comune procederà al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione e regolarmente documentate;

2 - ogni mese, su presentazione di idonea documentazione, il Comune procederà altresì al rimborso delle spese veterinarie sostenute dall'Associazione nei confronti degli animali conferiti da Comuni in convenzione (sterilizzazione – inserimento di microchip- etc.). Resta inteso che il Comune di Castell'Arquato imputerà, a sua volta, i suddetti costi al Comune convenzionato di riferimento.

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente alla stessa ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Prima di procedere all'approvazione di nuove convenzioni con altri Enti relative al conferimento di ulteriori animali presso la struttura, il Comune si impegna ad informare l'Associazione allo scopo di assumere insieme le più idonee decisioni al riguardo.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il rimborso delle suddette somme assume valore di corrispettivo erogato annualmente a fronte delle attività oggetto della presente convenzione; è, pertanto, da considerarsi Iva compresa.

Ai fini di quanto disposto dall'art. 143, co. 1, lett. b) TUIR, le parti si danno reciprocamente atto che l'attività oggetto della presente convenzione ha finalità sociale e che la stessa viene svolta a favore di terzi in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art.7 - Durata della Convenzione

La presente convenzione è relativa all'anno 2018.

Art. 8 - Risoluzione della convenzione per inadempienze

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 1 mese, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 9 – Registrazione - La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione in caso d'uso. Gli oneri inerenti saranno a carico della parte richiedente.

Art. 10 Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di legge in materia.

Foro competente è il foro di PIACENZA.

IL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Il Responsabile del Servizio

ASILO DEL CANE

Dr. Massimo Ampollini

Il Presidente: Daniela Soleggiato